Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 221

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 20 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI



(3621)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

**Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Capo I.

*Disposizioni per la costituzione della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.*

### Art. 1.

E' istituita la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e delle rispettive norme di attuazione.

### Art. 2.

La Cassa è amministrata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che vi provvede, tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali, con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.

### Art. 3.

Il diritto agli assegni familiari, previsto per i figli a carico dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, è esteso, ferme restando le norme di cui agli articoli 19 e 21, alla moglie e ad entrambi i genitori.

Il contributo per detti assegni è a totale carico del datore di lavoro e nessuna trattenuta può essere fatta al lavoratore.

La misura del contributo dovuto dal datore di lavoro e degli assegni da corrispondersi ai lavoratori aventi diritto è fissata:

1° dalla tabella *A*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali, i consorzi di bonifica, le società e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura industriale, le lavorazioni condotte in economia della stessa natura e le operazioni di carico e scarico nei porti;

2° dalla tabella *B*, allegata alla presente legge, per le aziende e i consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, le società e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura agricola;

3° dalla tabella *C*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti, comprese le società e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura commerciale;

4° dalla tabella *D*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ivi comprese le aziende cooperative e consorziali in genere di natura creditizia, assicurativa e tributaria;

5° dalla tabella *E*, allegata alla presente legge, per i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti.

Le tabelle predette possono essere modificate, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

### Art. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilito a quale delle categorie professionali indicate nell'art. 3 si debbano aggregare, agli effetti della presente legge, i datori di lavoro che non siano rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti e che, comunque, non rientrino nè tra quelli elencati dall'articolo precitato nè tra quelli contemplati dagli articoli 13 a 16.

In caso di particolari esigenze, con decreto del Ministro per le corporazioni può essere anche variata, ai soli effetti dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, l'appartenenza di gruppi di datori di lavoro alle categorie professionali risultanti dall'art. 3.

Il decreto di attribuzione o di variazione di cui ai comma precedenti obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, relative agli assegni familiari, applicabili per la categoria professionale cui vengono aggregati.

L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie professionali previste dall'art. 3 è determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.

### Art. 5.

Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate.

### Art. 6.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio al primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorre dal 1° gennaio 1940.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terrà, per ciascuna delle categorie professionali indicate nell'art. 3, distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili della gestione per ciascuna categoria.

### Art. 7.

Al bilancio di ciascuno esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, e la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, previo parere del Comitato speciale suddetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

Le attività residue di ciascun esercizio saranno destinate agli scopi di cui all'art. 10, nei limiti che saranno fissati per ciascuna categoria professionale in base agli articoli 8 e 9.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 8.

Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, a determinare sulle attività residue di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti all'art. 10, attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si rendano necessari nei riguardi delle altre categorie.

Art. 9.

Ai fini di cui all'articolo precedente viene determinata la differenza per ogni categoria professionale fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.

Per le categorie professionali per le quali risulti una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per le altre categorie.

Il prelevamento è fatto con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascuna categoria.

L'eccedenza attiva che per ciascuna categoria risulterà dopo il prelevamento predetto, costituirà la quota parte dell'avanzo dell'esercizio disponibile nei confronti della categoria interessata per gli scopi di cui all'art. 10.

Per le categorie nei rapporti delle quali risulti una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, secondo la procedura prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 3.

Art. 10.

Le disponibilità risultanti per ciascuna categoria professionale a norma degli articoli 8 e 9 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'art. 7, sono destinate, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari:

*a*) per una quota parte nei confronti delle categorie dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI, e all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale, riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936, e nei confronti delle altre categorie ed enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;

*b*) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, regolate da leggi o da contratti collettivi di lavoro stipulati fra le Confederazioni competenti, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilità si riferiscono.

Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria a norma della lettera *a*) del comma precedente viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

Art. 11.

Sovrintende alla Cassa il Comitato speciale per gli assegni familiari, previsto nell'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso e distinto in quattro sezioni per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio e le professioni e le arti, e per il credito e assicurazione.

Il Comitato è composto per tutte le sezioni dai membri di diritto previsti alla lettera *a*) del citato art. 18, e inoltre dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni, e per ogni sezione da due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e infine per quella del commercio e le professioni e le arti da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e artisti, e per tutte, quando occorra, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli enti della cui cooperazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Art. 12.

Le funzioni di cui all'art. 184 e seguenti del Codice di commercio e alla legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale degli assegni familiari e delle relative sezioni.

## Capo II.

### *Disposizioni per i dipendenti da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici.*

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge e quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, non si applicano:

*a*) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa;

*b*) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa, al quale

sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;

c) al personale degli altri Enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti;

d) al personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e degli altri enti equiparati, il cui trattamento di famiglia sia regolato da accordi tra le Confederazioni sindacali competenti.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 13 s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di un'aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.

Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.

Art. 15.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro competente di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti i limiti e le condizioni di applicazione del trattamento di famiglia per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 13.

Art. 16.

Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici non escluso dalla applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi, a norma dell'art. 13 della presente legge o a quello per il quale non siasi provveduto al trattamento di famiglia previsto dallo stesso articolo entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, il personale predetto può, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e coi Ministri interessati, essere aggregato distintamente per Amministrazioni o per enti ad una delle categorie professionali previste al precedente art. 3, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie predette.

Il decreto di aggregazione ha effetto dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e degli altri Enti equiparati per il quale non si sia provveduto al trattamento di famiglia, rimane nella categoria del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e cogli altri Ministri interessati, può essere aggiunta alle altre categorie professionali, determinate all'art. 3 della presente legge, una categoria distinta per il personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, non usufruente di un trattamento di famiglia ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, che non possa essere assimilato, a norma del primo comma, alle categorie predette.

Con lo stesso Regio decreto saranno determinati, in apposita tabella, modificabile con la stessa procedura, gli assegni e i relativi contributi per il personale predetto e stabilite le modalità di erogazione degli assegni e di riscossione dei contributi.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terrà per la categoria suddetta una contabilità distinta a norma dell'art. 6 della presente legge.

CAPO III.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 17.

Al pareggio delle gestioni regolate dal R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, si provvede mediante prelevamento dalle gestioni attive e la devoluzione a quelle deficitarie di una quota nella misura necessaria allo scopo, sugli avanzi netti verificatisi prima dell'applicazione della presente legge, restando soppresso il concorso dello Stato previsto dal citato Regio decreto-legge a favore delle gestioni dell'industria e dell'agricoltura.

Tale quota è fissata per ciascuna gestione, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il surricordato Comitato speciale degli assegni familiari.

Al bilancio di ogni esercizio delle gestioni predette fanno carico, oltre gli oneri e le spese previste dall'art. 23 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, anche le contribuzioni dovute per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

Sono pure imputati:

a) al bilancio per l'esercizio 1939 della gestione dell'industria, l'onere dei maggiori assegni per i figli e degli assegni per la moglie e i genitori corrisposti nel dicembre dello stesso anno e il gettito dei contributi relativi;

b) al bilancio dello stesso esercizio della gestione del commercio, l'onere dei maggiori assegni per i figli corrisposti per il mese predetto e i contributi accertati per l'ultimo trimestre del 1939.

Le attività nette della gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria, regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, dalla legge di conversione 18 gennaio 1937-XV, n. 404, e dai decreti Ministeriali 11 settembre 1936-XIV e 14 aprile 1937-XV, sono devolute al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, previsto dall'art. 33 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, restando soppresso, per tale gestione, il concorso dello Stato di cui all'art 5 del R. decreto-legge precitato 21 agosto 1936-XIV, n. 1632.

Art 18.

Gli avanzi residui delle gestioni previste dal R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, detratta la quota di cui all'articolo precedente e previa devoluzione al Fondo di riserva di cui all'art. 7 della presente legge di una quota di essi pari al 10 per cento, sono destinati, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Sezione competente del surricordato Comitato speciale per gli assegni familiari:

a) nei riguardi della gestione dell'industria per la corresponsione con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 30 aprile 1940-XVIII agli operai dell'industria e a quelli aggregati alla gestione stessa, degli assegni per i congedi matrimoniali, previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI e per la rimanenza all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI e agli altri Enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende

industriali, in relazione alla parte degli avanzi riferibili alle categorie stesse;

b) nei riguardi della gestione del commercio per la corresponsione in conformità del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, fino al 30 aprile 1940-XVIII di premi di natalità a favore dei lavoratori del commercio e a quelli aggregati alla gestione stessa e per la rimanenza all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936;

c) nei riguardi delle altre gestioni ad enti, istituzioni o iniziative per la formazione professionale dei lavoratori e per l'assistenza di famiglie numerose secondo le norme che saranno fissate con contratti collettivi stipulati fra le confederazioni competenti.

Gli assegni per i congedi matrimoniali agli operai dell'industria previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI sono fissati nella misura uniforme di lire 350 per gli operai e 250 per le operaie e il loro pagamento è fatto dai datori di lavoro, secondo le norme fissate dal contratto collettivo di lavoro 10 agosto 1939-XVII per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che ne farà rimborso sulle disponibilità di cui alla lettera a).

Dal 1° maggio 1940-XVIII cessano di aver vigore le norme per il prelevamento sugli avanzi delle gestioni degli assegni familiari delle somme occorrenti per la corresponsione degli assegni relativi al pagamento dei congedi matrimoniali previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI.

Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, concernenti i premi di natalità ai lavoratori del commercio, restano in vigore solo per la corresponsione di premi di natalità al personale, con qualifica di impiegato e di razza non ebraica, la cui retribuzione superi le lire 1.500 e non le 2.000 lire e che non sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità.

Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme relative ai premi di nuzialità e natalità del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI, per i lavoratori del credito ed assicurazione e dei servizi tributari appaltati, restano solo in vigore per la corresponsione di premi integrativi delle prestazioni dell'assicurazione per la nuzialità e natalità a favore dei lavoratori predetti, pari alla differenza dei premi previsti dal contratto precitato e le prestazioni dell'assicurazione stessa.

All'onere per il pagamento dei premi previsti dai due comma precedenti si provvede coi contributi di cui alle tabelle allegate C per il commercio e D per il credito e assicurazione e servizi tributari appaltati.

Il disavanzo eventuale risultante al 30 aprile 1940-XVIII nella gestione del fondo per i premi di nuzialità e natalità a favore dei lavoratori predetti, è coperto con una quota parte, da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, degli avanzi disponibili per la categoria a norma dell'art. 10.

## Capo IV.

### *Disposizioni finali.*

### Art. 19.

Fino a nuova disposizione, rimangono in vigore, per ciascuna categoria, le norme relative ai requisiti e limitazioni per il diritto agli assegni e alle modalità per la corresponsione di essi e per il pagamento dei contributi, contenute nei contratti collettivi in vigore, che non siano contrarie alla presente legge.

### Art. 20.

Per tutte le categorie dei lavoratori dell'agricoltura gli assegni familiari spettano a coloro che risultino inscritti negli elenchi previsti dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e che ne abbiano diritto a norma delle disposizioni vigenti.

Gli assegni familiari ai lavoratori avventizi, che ne abbiano diritto, sono corrisposti nel 1940 secondo la procedura prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, e per il numero delle giornate di presunta occupazione stabilite dalle norme contenute nelle convenzioni provinciali stipulate in applicazione della procedura stessa.

Dal 1° gennaio 1941-XIX gli assegni ai lavoratori avventizi sono corrisposti in ogni anno per un numero di giornate non superiore a quello delle giornate di presunta occupazione che risultano per ciascuna provincia dalla ripartizione fra i tre gruppi di abituali, occasionali ed eccezionali del numero complessivo delle giornate di lavoro accertate per l'anno al 1° gennaio nei riguardi dei lavoratori stessi ai fini della riscossione dei contributi.

I criteri per la ripartizione predetta sono indicati dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e approvati dal Ministero delle corporazioni.

Il numero delle giornate in ogni anno, per le quali spettano gli assegni, è determinato per ogni provincia, nei confronti di ciascuno dei tre gruppi predetti, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

### Art. 21.

Ferme rimanendo le disposizioni, di cui al precedente articolo, e le modalità previste per la corresponsione degli assegni dalla tabella *B*, allegata alla presente legge, l'applicazione degli assegni previsti dalla tabella stessa per la moglie e i genitori, resta sospesa fino alla data da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni.

L'applicazione dei contributi previsti dalla tabella precitata è fatta, salvo quanto dispone il comma seguente, nella misura prevista dal R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2173, e dagli altri provvedimenti che potranno adottarsi in attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138.

Nei riguardi di particolari categorie di lavoratori o di singoli datori di lavoro agricoli, anche se non rappresentati dalle Confederazioni dei lavoratori dell'agricoltura o degli agricoltori per i quali non si applichi la procedura prevista per la corresponsione degli assegni dall'art. 20 della presente legge o quella stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, il Ministro per le corporazioni può, con proprio decreto, rimettere in vigore, anche con opportuni adattamenti, le modalità per la corresponsione degli assegni e per il versamento dei contributi, previste dagli articoli 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

### Art. 22.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

a) ad emanare le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'attuazione della presente legge con riguardo pure alla procedura di riscossione dei contributi e di erogazione degli assegni;

b) a sopprimere, modificare, integrare le norme che regolano la materia degli assegni familiari;

c) a riunire e coordinare in un unico testo le norme stesse.

Per le contravvenzioni alle norme predette e a quelle regolamentari è stabilita la pena dell'ammenda fino a lire 500.

Art. 23.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.
Da tale data sono abrogati gli articoli 3, 9, n. 5, 12, 17, 27 e 30 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, e le tabelle allegate, nonchè gli articoli 5 comma 2, 14, 21, 23, 24, 28, 54, 56, 57, del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, il R. decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1897, e le norme riguardanti la misura degli assegni familiari e dei contributi relativi contenute nei contratti collettivi e trasfuse nelle tabelle allegate, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

TABELLA *A*.

**Assegni familiari e relativi contributi per l'industria**

*A*) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

| CATEGORIE | PER CIASCUN FIGLIO | | | Per la moglie | Per ciascuno dei genitori |
|---|---|---|---|---|---|
| | Famiglie con 1 figlio | Famiglie con 2-3 figli | Famiglie con 4 o più figli | | |
| Operai . . . . . . . . . | 4,20 | 6 — | 7,80 | 7,20 | 4,20 |
| Impiegati . . . . . . . | 6,60 | 8,70 | 10,50 | 10,20 | 6,60 |

*B*) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 8% sulla retribuzione lorda.

TABELLA *B*.

**Assegni familiari e relativi contributi per l'agricoltura**

*A*) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se, occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

| CATEGORIE | PER CIASCUN FIGLIO | | | Per la moglie | Per ciascuno dei genitori |
|---|---|---|---|---|---|
| | Famiglie con 1 figlio | Famiglie con 2-3 figli | Famiglie con 4 o più figli | | |
| Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili . . . . . . | 0,45 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,60 |
| Impiegati . . . . . . . | 1,10 | 1,45 | 1,75 | 1,70 | 1,10 |

*B*) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

| CATEGORIE | MISURA |
|---|---|
| Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili. . . . . . . . . . . | Lire 1,50 per giornata di lavoro. |
| Impiegati . . . . . . . . . . . | 8 % sulla retribuzione lorda. |

TABELLA *C*.

**Assegni familiari e relativi contributi per il commercio**

*A*) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

| CATEGORIE | PER CIASCUN FIGLIO | | | Per la moglie | Per ciascuno dei genitori |
|---|---|---|---|---|---|
| | Famiglie con 1 figlio | Famiglie con 2-3 figli | Famiglie con 4 o più figli | | |
| Operai . . . . . . . . . | 16,80 | 24 — | 31,20 | 25,20 | 14,40 |
| Impiegati . . . . . . . | 26,40 | 34,80 | 42 — | 36 — | 21,60 |

*B*) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura 6,25% sulla retribuzione lorda.

TABELLA D.

**Assegni familiari e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati**

A) ASSEGNI MENSILI.

| DIPENDENTI | Per ciascun figlio | | | Per la moglie | Per ciascuno dei genitori |
|---|---|---|---|---|---|
| | Famiglie con 1 figlio | Famiglie con 2-3 figli | Famiglie con 4 o più figli | | |
| Funzionari, impiegati e commessi: | | | | | |
| 1° Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Banco Roma) | 85 | 100 | 120 | 100 | 65 |
| 2° Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambiavalute | 50 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 3° Imprese assicuratrici | 50 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 4° Agenti e sub-agenti di assicurazione | 50 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 5° Appaltatori imposte consumo | 30 | 35 | 45 | 45 | 30 |
| 6° Esattorie e ricevitorie imposte dirette: | | | | | |
| con carico di riscossione inferiore ai 40 milioni | 30 | 35 | 45 | 45 | 30 |
| con carico di riscossione superiore ai 40 milioni | 45 | 55 | 70 | 65 | 40 |
| Operai, guardie notturne e personale di fatica di qualsiasi categoria | 30 | 35 | 45 | 45 | 30 |

B) CONTRIBUTI.

(A carico delle aziende).

| | | |
|---|---|---|
| 1° Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Banco Roma) | 12,75% | sulla retribuzione lorda |
| 2° Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di Credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambiavalute | 9,25% | |
| 3° Imprese assicuratrici | 8,20% | |
| 4° Agenti e sub-agenti di assicurazione | 9,70% | |
| 5° Appaltatori di imposte di consumo | 10,65% | |
| 6° Esattorie e ricevitorie imposte dirette | 8,65% | |

TABELLA E.

**Assegni familiari e relativi contributi per le professioni e le arti**

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

| CATEGORIE | Per ciascun figlio | | | Per la moglie | Per ciascuno dei genitori |
|---|---|---|---|---|---|
| | Famiglie con 1 figlio | Famiglie con 2-3 figli | Famiglie con 4 o più figli | | |
| Operai | 16,80 | 24 — | 31,20 | 25,20 | 14,40 |
| Impiegati | 26,40 | 34,80 | 42 — | 36 — | 21,60 |

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 6,25 per cento sulla retribuzione lorda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 giugno 1940-XVIII, n. 1279.

**Limitazione e disciplina delle comunicazioni radiotelegrafiche del naviglio mercantile.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il n. 3 dell'art. 11 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva la legge di guerra (allegato A);

Visto l'art. 20 della legge di guerra (allegato A) approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Vista la legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281, relativa alla istituzione di un Comitato per le telecomunicazioni;

Visto il n. 1 dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le disposizioni che regolano il servizio radiotelegrafico marittimo mobile sono abrogate e sostituite da altre disposizioni che saranno emanate dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina.

Il servizio radiotelegrafico marittimo mobile è regolato e disciplinato dalla Regia marina, in sostituzione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

Al Ministero delle comunicazioni rimangono peraltro affidati i compiti amministrativi contabili di competenza della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

L'uso della radiotelegrafia da parte delle navi per trasmissioni di marconigrammi privati è sanz'altro vietato. Sono parimenti vietate tutte le comunicazioni radiotelegrafiche di servizio del naviglio mercantile per corrispondere con i relativi armatori, per servizi meteorologici o per qualunque altra ragione, fatta eccezione per quelle comunicazioni che saranno autorizzate dalle competenti autorità della Regia marina.

Tutte le stazioni anzidette dovranno pertanto osservare il silenzio radiotelegrafico con la sola eccezione delle trasmissioni autorizzate o prescritte dalle disposizioni da emanare a cura dell'Ufficio di stato maggiore della marina e di cui al precedente art. 1.

Le analoghe trasmissioni dirette dalle stazioni costiere aperte al servizio marittimo alle navi saranno parimenti vietate con le sole eccezioni stabilite dalle autorità competenti della Regia marina che assumeranno il controllo del traffico di dette stazioni.

Art. 4.

È in facoltà del Ministro per la marina, tutte le volte che lo ritiene opportuno, imbarcare sulle navi mercantili operatori r.t. militari propri in sostituzione o in aggiunta di quelli delle navi o altro personale militare incaricato di controllare o dirigere il servizio radiotelegrafico delle navi stesse.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini dell'applicazione della legge penale ed ha effetto dalla sua data ad ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti addì* 18 *settembre* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 425, *foglio* 66 — MANCINI

REGIO DECRETO 11 giugno 1940-XVIII, n. 1280.

**Passaggio sotto il controllo della Regia marina del Centro radioelettrico della Società Italo Radio e facoltà di utilizzare comunicazioni e radiocollegamenti della Società stessa.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il n. 3 dell'art. 11 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva la legge di guerra (allegato *A*);

Visto l'art. 20 della legge di guerra (allegato *A*) approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Vista la legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281, relativa alla istituzione di un Comitato per le telecomunicazioni;

Visto il n. 1 dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Viste le Convenzioni 6 agosto 1935-XIII stipulate fra il Ministro per le comunicazioni e, rispettivamente, la Italcable Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e la Italo Radio Società Italiana per i servizi radioelettrici, approvate con decreti Ministeriali 6 agosto 1935-XIII;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia marina ha facoltà di utilizzare, per fini militari, comunicazioni e radiocollegamenti della Italo Radio, che dalla Regia marina stessa saranno designati alla Società interessata.

Il Centro radioelettrico della Italo Radio è posto sotto la vigilanza della Regia marina, per i servizi che questa intende affidare ad esso.

Art. 2.

È, a ogni effetto, militarizzato il personale del Centro radioelettrico esente da obblighi militari ed il personale della Compagnia Italcable nelle stesse condizioni e che ha mansioni connesse con l'attività del Centro.

Può essere altresì, a ogni effetto, militarizzato, in qualsiasi momento, per disposizione del Ministro per la marina, il personale non soggetto ad obblighi militari delle Direzioni generali della Italo Radio e della Italcable e degli uffici telegrafici della Italcable che svolge attività comunque connessa al funzionamento del Centro radioelettrico predetto.

Il personale appartenente agli Enti sopraindicati soggetto ad obbligo di servizio militare può essere comandato a prestare servizio presso gli Enti stessi.

Art. 3.

Il Centro radioelettrico dell'Italo Radio, per quanto riguarda i servizi che gli saranno affidati dalla Regia marina è considerato come facente parte del gruppo di stazioni costituenti il Centro R. T. della Regia marina in Roma e la vigilanza di cui all'art. 1 viene perciò assunta dal direttore di questo ultimo Centro.

Come ufficiale di collegamento fra il Centro radioelettrico dell'Italo Radio ed il Comando del centro della Regia marina funzionerà il direttore tecnico della Società, se questi è ufficiale delle categorie in congedo di vascello o delle Armi navali, od altro ufficiale della Regia marina, in caso diverso.

Art. 4.

La Regia marina potrà destinare presso il Centro radioelettrico dell'Italo Radio, per l'espletamento dei suoi servizi, ufficiali e personale militare, in più di quello previsto dal quadro di mobilitazione.

Art. 5.

Per tutte le comunicazioni e radiocollegamenti di carattere civile si applicheranno i regolamenti del Ministero delle comunicazioni; essi però saranno sottoposti al controllo civile e militare, secondo eventuali norme generali concordate fra i Ministeri interessati. Per tali comunicazioni l'Italo Radio continuerà a scambiare con l'Amministrazione delle poste e telegrafi le contabilità telegrafiche, secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Per i collegamenti adibiti al servizio della Regia marina e sui quali sia previsto che abbiano corso anche telegrammi di Stato e privati, sono applicabili le norme del precedente articolo 5, ma la Regia marina si riserva il diritto di dare la precedenza ai telegrammi di carattere militare.

Art. 7.

La Regia marina concorderà direttamente con la Italo Radio l'importo da pagare alla Società come rimborsi di spese per la manutenzione e l'esercizio dei collegamenti riservati in tutto od in parte al servizio della Regia marina. L'importo di detti rimborsi non sarà da computarsi nè agli effetti dell'art. 16, n. 2, della Convenzione 6 agosto 1935-XIII fra il Ministero delle comunicazioni e la Italcable Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, nè a quelli dell'art. 15, n. 1, della Convenzione 6 agosto 1935-XIII fra il Ministero delle comunicazioni e la Italo Radio, Società Italiana per i servizi radioelettrici.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini dell'applicazione della legge penale ed ha effetto dalla sua data ad ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti addì* 18 *settembre* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 425, *foglio* 67 — MANCINI

REGIO DECRETO 11 giugno 1940-XVIII, n. 1281.
**Passaggio sotto il controllo della Regia marina delle stazioni radiotelegrafiche costiere non appartenenti alla stessa.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il n. 3 dell'art. 11 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva la legge di guerra (allegato *A*);
Visto l'art. 20 della legge di guerra (allegato *A*) approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Vista la legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281, relativa alla istituzione di un Comitato per le telecomunicazioni;
Visto il n. 1 dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le stazioni radiotelegrafiche costiere aperte al servizio mobile e non appartenenti alla Regia marina, e cioè le stazioni di Genova, Napoli S. Vincenzo e Fiume e il Centro radioelettrico di Coltano, passano sotto il controllo della Regia marina.

Art. 2.

La Regia marina per lo scopo di cui al precedente art. 1 ha facoltà di destinare ufficiali e personale militare presso le Stazioni e il Centro anzidetti. La Regia marina ha inoltre la facoltà di sostituire o aggiungere operatori propri a quelli delle Stazioni o del Centro stessi, per i quali ultimi in massima è, però, previsto che conservino le loro destinazioni. Il personale degli Enti innanzi indicati soggetto ad obblighi di servizio militare potrà essere comandato presso gli Enti stessi e quello esente da detti obblighi è, a ogni effetto, militarizzato.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini dell'applicazione della legge penale ed ha effetto dalla sua data ad ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti addì* 18 *settembre* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 425, *foglio* 65 — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1282.
**Approvazione dello statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973;
Ritenuta la necessità di emanare lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, firmato, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 425, *foglio* 57. — MANCINI

---

**Statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto**

Art. 1.

In esecuzione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma del lotto pubblico e del regolamento relativo, approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077, l'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, che ha sede presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - provvede secondo le norme seguenti e quelle del regolamento sul lotto pubblico suddetto:

1) a corrispondere assegni vitalizi:
*a*) ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio;
*b*) alle vedove ed agli orfani dei ricevitori deceduti in servizio od in pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni);
2) a corrispondere assegni straordinari (sussidi) sempre che le condizioni del Fondo lo consentano;
3) ad amministrare il Fondo di garanzia.

Art. 2.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori del Lotto e gli aiuto-ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria e che percepiscono in tutto o in parte gli aggi di riscossione relativi. A questi ultimi sono applicabili le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 299 del regolamento sul lotto.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituto:
*a*) dal complesso delle attività provenienti dal Fondo istituito con la legge 22 luglio 1906, n. 623, ed esistenti alla data della pubblicazione del presente statuto;
*b*) dagli eventuali avanzi di gestione accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente.

Art. 4.

Le entrate dell'Ente sono costituite:
*a*) dalla ritenuta sugli aggi netti dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori nella misura stabilita dall'art. 99 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933;
*b*) dagli interessi maturati sui titoli di proprietà dell'Ente;
*c*) dall'importo delle multe e delle riduzioni di aggio inflitte al personale del Lotto per motivi disciplinari;
*d*) dai proventi eventuali del lotto, quali il ricavato dalla vendita delle matrici dei bollettari del giuoco del lotto e degli oggetti fuori uso; le somme dovute a' termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza;
*e*) da oblazioni volontarie di ricevitori e di privati e da altre entrate eventuali.

Art. 5.

Le spese dell'Ente sono costituite:
*a*) dagli assegni vitalizi concessi ai ricevitori collocati a riposo ed ai superstiti e dai sussidi previsti dall'art. 314 del regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077;
*b*) dalle spese di amministrazione e di lite.

Art. 6.

La ritenuta da prelevarsi sugli aggi di riscossione viene eseguita al termine dell'esercizio finanziario per tutti i ricevitori od aiuto-ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria; così pure l'importo delle multe e delle riduzioni di aggio inflitte al personale del lotto, viene contabilizzato al termine dell'esercizio finanziario. I mandati relativi saranno emessi sul capitolo degli aggi da commutarsi in quietanza in conto entrata del Fondo.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze, così costituito:

presidente: un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 4°;
membri: *a*) l'ispettore generale per il Lotto e le lotterie;
*b*) il direttore capo della Divisione lotto, o chi ne fa le veci;
*c*) il direttore generale degli Istituti di previdenza;
*d*) il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze;
*e*) un sostituto avvocato di Stato;
*f*) il fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato che inquadra il personale delle Ricevitorie del lotto;
segretario: un funzionario dell'Ispettorato generale per il Lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

Il presidente ed il sostituto avvocato di Stato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente.

In particolare spetta al Consiglio:

1) deliberare sulla concessione degli assegni vitalizi:
*a*) ai ricevitori del Lotto collocati a riposo;
*b*) ai superstiti dei ricevitori morti in attività di servizio;
*c*) ai superstiti dei ricevitori già provvisti di assegno vitalizio;
2) deliberare sull'ammontare complessivo annuo da erogare in assegni straordinari (sussidi) e sulla concessione di tali assegni in base alle singole domande prodotte dagli interessati;

3) autorizzare le spese ordinarie di gestione e quelle di amministrazione e di lite;

4) provvedere in generale su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

5) approvare i rendiconti delle gestioni;

6) deliberare sull'impiego degli avanzi di gestione accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente ai sensi della lettera *b*) dell'art. 3;

7) provvedere su quanto riflette l'amministrazione del Fondo di garanzia costituito ai sensi degli articoli 103 e 104 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933.

Art. 9.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno quattro dei componenti e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 10.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, il segretario deve redigere processo verbale da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dell'Ente formando l'ordine del giorno delle adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio stesso.

Art. 12.

Presso l'Ente è istituito un collegio di sindaci che dura in carica tre anni, composto:

*a*) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

*b*) da un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di grado non inferiore all'8°;

*c*) da un ricevitore del Lotto di Roma, titolare di una ricevitoria di prima classe.

Art. 13.

Il collegio dei sindaci deve:

1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili;

2) rivedere i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno di ogni anno.

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'Ente provvede a compilare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che viene riveduto dal Collegio dei sindaci e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio d'amministrazione dell'Ente presenta al Ministro per le finanze il bilancio del Fondo di previdenza e quello del Fondo di garanzia con una relazione sul funzionamento dell'uno e dell'altro Fondo.

Art. 15.

La compilazione del bilancio tecnico del Fondo di previdenza viene eseguita ogni quinquennio.

Art. 16.

Per la riscossione delle entrate dell'Ente morale « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto » e per il rimborso dei pagamenti eseguiti dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale a norma del successivo art. 17 del presente statuto, è istituito un conto corrente presso la Tesoreria centrale.

Art. 17.

Al pagamento delle spese dell'Ente suddetto provvedono le Sezioni di Regia tesoreria provinciale in base a mandati diretti ed a ruoli di spese fisse firmati dall'ispettore generale per i servizi del Lotto e delle lotterie, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 18.

L'assegno vitalizio sia ai ricevitori collocati a riposo che ai loro superstiti, viene liquidato in base alle norme stabilite dagli articoli 303 e seguenti del regolamento sul lotto approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077.

Art. 19.

Le domande per la concessione degli assegni vitalizi debbono essere dirette dagli interessati al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente e prodotto all'Intendenza di finanza della provincia, corredate dai seguenti documenti:

1) se l'assegno vitalizio è richiesto dalle vedove dei ricevitori morti in attività di servizio:

*a*) dal certificato di morte del ricevitore;

*b*) dal certificato di matrimonio;

*c*) dal certificato di stato vedovile;

*d*) dalla situazione di famiglia;

*e*) da un atto di notorietà attestante che alla data della morte dell'iscritto la richiedente non era legalmente separata;

*f*) dal certificato da cui risulti che la richiedente non sia provvista di retribuzione fissa derivante da prestazioni d'opera a carattere continuativo;

2) se l'assegno è richiesto dagli orfani:

*a*) dal certificato di morte del padre;

*b*) dal certificato di matrimonio dei genitori;

*c*) dal certificato di stato civile dei richiedenti;

*d*) dalla situazione di famiglia del defunto ricevitore;

*e*) dal certificato da cui risulti che i richiedenti non siano provvisti di retribuzioni fisse derivanti da prestazioni d'opera a carattere continuativo.

Le Intendenze di finanza dovranno unire alle domande dei superstiti dei ricevitori morti in attività di servizio il prospetto in cui risulti:

*a*) il periodo di contribuzione all'Ente, del ricevitore;

*b*) l'ammontare complessivo delle contribuzioni;

*c*) la media quinquennale d'aggio.

Art. 20.

Le domande per ottenere concessioni di assegni straordinari (sussidi) debbono essere dirette dagli interessati al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente e rimesse alle Intendenze di finanza le quali, previ gli opportuni accertamenti sulle cause che hanno determinata la richiesta, manifesteranno motivato parere in merito.

Art. 21.

Nei casi di urgenza l'ispettore generale dei servizi del Lotto e delle lotterie ha facoltà di disporre a favore dei ricevitori da collocare a riposo e dei superstiti, il pagamento di somme in acconto dell'assegno vitalizio o straordinario fino al limite della metà della somma presuntiva dovuta, con riserva di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 agosto 1940-XVIII.
**Mobilitazione civile delle Aziende giornalistiche « Avvenire d'Italia » di Bologna e « Avvenire » di Roma.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra,
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Sulla proposta del Ministero delle cultura popolare;

Decreta:

Le Aziende giornalistiche « Avvenire d'Italia » di Bologna e « Avvenire » di Roma sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre* 1940-XVIII
*Registro n.* 13 *Finanze, foglio n.* 225. — D'ELIA

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
**Disposizioni concernenti il trattamento al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenente al ramo esecutivo di grado inferiore al 12°, richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935, n. 3501, relativo al trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1936, n. 2287, concernente il trattamento al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenente al ramo esecutivo ed avente qualifiche di grado inferiore al 12° richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di adeguare il trattamento del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato appartenente al ramo esecutivo ed avente qualifiche di grado inferiore al 12°, richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, a quello praticato agli operai dell'industria privata;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII la misura della indennità stabilita dall'art. 1 del decreto Ministeriale 31 marzo 1936, n. 2287, a favore degli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato appartenenti al ramo esecutivo ed aventi qualifiche di grado inferiore al 12° richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che col consenso dell'Amministrazione abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. è elevata:

a 6 giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio non superiore ad un anno;

a 9 giornate di paga se hanno un'anzianità di oltre un anno e fino a due anni di servizio;

a 12 giornate di paga se hanno un'anzianità di oltre due anni e fino a tre anni di servizio;

a 14 giornate di paga se hanno un'anzianità superiore a tre anni.

Art. 2.

L'indennità suddetta non potrà però in ogni caso essere corrisposta per un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavoro.

Art. 3.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 2 del decreto Ministeriale 31 marzo 1936, n. 2287.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(3609)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 201.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 147077 (serie 2ª), 147146 (serie 2ª), 295857 (serie 3ª), 678181 (serie 6ª), 140203 (serie 6ª), 140348 (serie 6ª), di L. 233,50 la prima e di L. 233,30 ciascuna le altre rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 10 aprile, 9 giugno, 11 agosto, 18 ottobre, 9 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Gualdo Tadino (Perugia), pel pagamento delle sei rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 agosto 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Alberigi Giuseppe fu Luigi, Bruno, Vittorina di Giuseppe, sull'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Alberigi Giuseppe fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 202.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª numero 567389 dell'importo di L. 266, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria di Treviso pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dal Negro Teodomiro per l'art. 789 fabbricati di Treviso con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Viecelli Teresa di Orfeo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 203.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 4ª serie, n. 567390 di L. 183, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Viecelli Teresina di Orfeo vedova Dal Negro, secondo l'art. 2203 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Viecelli Teresina di Orfeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 204.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1, numero 200071 di L. 566, rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Borbona (Rieti), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tedeschini D'Annibale Giovanni fu Luigi, Tedeschini D'Annibale Gigliola e Marcello fu Antonio, Tedeschini D'Annibale Marianna fu Angelo per 12/15 e Tedeschini D'Annibale Aurelio fu Luigi per 1/15, Cortesi Barbara fu Giovanni per 2/15 proprietari e Giuliani Caterina fu Sante e Parisse Anna fu Giovanni vedova Tedeschini, usufruttuaria in parte, sull'art. 7 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Barattelli Igino fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Fidelia Francesco fu Pasquale, giusta mandato conferitogli a tergo della quietanza di saldo da Barattelli Fortunato fu Angelo, avente diritto al ritiro dei titoli relativi all'intera partita di sottoscrizione perchè delegato nella stessa quietanza di saldo.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª numero 313390 di L. 83,50, rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria di Nettuno per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcelli Elia di Rocco secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Labico e con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 138361 di L. 83,50 rilasciata dall'Esattoria di Agnone il 29 agosto 1938, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta di Miro Placido fu Marco, secondo l'articolo n. 222 del ruolo terreni del comune di Agnone, e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 701432 di L. 400, rilasciata il 7 giugno 1938 dall'Esattoria di Lizzanello per il versamento, in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Colonna Pietro fu Lorenzo secondo l'art. 45 del ruolo fabbricati del comune di Lizzanello, con delega a Colonna Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 208.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 624150 (serie 2ª) di L. 866, rilasciata il 27 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barnes Edith fu Baron in Polacco sull'art. 43 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Telloni Giuseppe fu Claudio-Milano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 668650 dell'importo di L. 300, rilasciata il 9 gennaio 1939 dall'Esattoria di Cagliari pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Foddis Argiolas Giuseppina fu Lorenzo, per l'art. 4 terreni comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Foddis Argiolas Giuseppina.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 210.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 155288 di L. 33, rilasciata dall'Esattoria di Grotte di Castro per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magnasciutti Maddalena fu Flavio secondo l'articolo 53 del ruolo terreni del comune di Grotte di Castro, con delega a Serafini Fracassini Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1907, si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo un'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 211.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª numero 204070 di L. 300, rilasciata il 28 dicembre 1939 dalla Tesoreria di Salvitelle per il versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Romanzi Vincenzo fu Luigi, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Salvitelle, con delega a Romanzi Gennaro fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 212.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 630025 (serie 8ª) di L. 85, rilasciata il 28 settembre 1939 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Pietrobon Giuseppe fu Celeste, sull'art. 15 del ruolo fabbricati del comune di Susegna con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Pietrobon Giuseppe fu Celeste.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 213.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, numero 439206 di L. 250, rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Geraci Siculo per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iuppa Carmelo e Giovanna fu Giuseppe, secondo l'art. 143 terreni del comune di Geraci Siculo, con delega a Iuppa Carmelo fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 982732 (serie 1ª) di L. 466,75, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cicciano (Napoli), pel pagamento della prima rata alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maietta Rosa fu Liberato in Barbato sull'art. 262 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Tofano Nicola fu Nicola Napoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna dei titoli definitivi suddetti a Maietta Rosa fu Liberato in Barbato, alla quale furono aggiudicati con sentenza 10-24 novembre 1939 del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 215.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 numero 657477 (serie 6ª) di L. 233,60, rilasciata il 31 ottobre 1931 dall'Esattoria comunale di Camerano pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benedettelli Romolo fu Pacifico sull'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Benedettelli Romolo fu Pacifico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 216.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 120176 dell'importo di L. 100, rilasciata il 28 febbraio 1938 dall'Esattoria di Cedrasco pel versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balgera Giglio o Gigio fu Antonio per l'art. 1 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Balgera Giglio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Sondrio, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2550)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Roggia « Popola - Pozza - Bruseda », con sede in Lodi (Milano).**

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 16 settembre 1940-XVIII, n. 5245, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Roggia « Popola - Pozza - Bruseda » con sede in Lodi (Milano).

(3611)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 5 settembre 1940-XVIII relativo alla sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Laboratori Bouty di Milano - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 in data 12 settembre 1940-XVIII - il nome del sequestratario *Attilio* Rao Torres deve intendersi rettificato in: *Bruno* Rao Torres.

(3620)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia anonima cooperativa, in liquidazione, di Ariano Irpino (Avellino).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 luglio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 luglio 1939-XVII con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Veduto il proprio provvedimento in data 29 agosto 1940-XVIII, col quale il rag. Generoso Maresca fu Antonio, membro del Comitato di sorveglianza, fu nominato commissario liquidatore della Banca predetta, in sostituzione del dott. Luigi Ardito e considerato che occorre procedere alla nomina di un nuovo membro del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il rag. Francesco Luongo fu Crescenzo, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, in liquidazione, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Generoso Maresca.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3526)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste**

Nella seduta tenuta il 6 settembre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste, l'avv. Oscar Staffieri è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3588)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI MACERATA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto, in data 30 dicembre 1938-XVI con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta per le condotte dei comuni di Cessapalombo, Mogliano, Potenza Picena e Sefro e del consorzio Fiastra, Acquacanina e Bolognola;
Visto il decreto Ministeriale, in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 febbraio successivo, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione predetta con punti ridotti a cinquantesimi;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso di cui sopra:

1) Marconi Nicolina . . . . . con punti 47,31/100
2) Falistocco Gina . . . . . » 47 »
3) Amici Italia . . . . . . » 45,93 »
4) Addei Ermelinda. . . . . . » 45,43 »
5) Gambugiati Argentina . . . . » 43,25 »
6) Pescatori Giselda. . . . . . » 42,18 »
7) Meo Rosa . . . . . . . » 41,75 »
8) Caprodossi Maria. . . . . . » 40,62 »
9) Moscatelli Evelina . . . . . » 40,18 »
10) Piccioni Tomassa . . . . . » 37,81 »
11) Pieroni Giannina . . . . . » 37,25 »
12) Mozzoni Duilia . . . . . . » 36,08 »
13) Sabatini Leonalda . . . . . » 35,62 »

Macerata, addì 29 agosto 1940-XVIII

*Il prefetto*: VENDITTELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto, pari numero, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta dei comuni di Cessapalombo, Mogliano, Potenza Picena, Sefro e del consorzio Fiastra, Acquacanina e Bolognola bandito in data 30 dicembre 1938-XVI;
Viste le domande di partecipazione al concorso stesso prodotte dalle candidate classificate nei primi cinque posti della graduatoria anzidetta e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande suddette;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicate le seguenti candidate partecipanti al concorso di cui sopra:

1) Marconi Nicolina, Potenza Picena;
2) Falistocco Gina, Mogliano;
3) Amici Italia, Consorzio Fiastra, Acquacanina, Bolognola;
4) Addei Ermelinda, Cessapalombo;
5) Gambugiati Argentina, Sefro.

Macerata, addì 29 agosto 1940-XVIII

*Il prefetto*: VENDITTELLI

(3541)

## REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Samory Lea | punti | 59,90 |
| 2) Pucci Tina | » | 59,46 |
| 3) Rossi Ines | » | 57,24 |
| 4) Farini Zoe | » | 56,78 |
| 5) Severi Martina | » | 55,75 |
| 6) Cassani Leda | » | 55,74 |
| 7) Turci Margherita | » | 54,04 |
| 8) Fabbri Maria | » | 52,53 |
| 9) Savioli Maria | » | 52,46 |
| 10) Ferretti Pratellina | » | 52,08 |
| 11) Bagnolini Emma | » | 51,46 |
| 12) Domeniconi Giovanna | » | 50,99 |
| 13) Aliani Ilda | » | 50,60 |
| 14) Zappi Irma | » | 50,53 |
| 15) Fornaciari Ida | » | 50,30 |
| 16) Grimellini Velia | » | 50,09 |
| 17) Tienghi Lea | » | 49,65 |
| 18) Casadei Sintoni Giorgina | » | 49,40 |
| 19) Ravaioli Maria | » | 49,38 |
| 20) Pescatori Piazzoli Gisella | » | 49,20 |
| 21) Baldini Venere | » | 48,88 |
| 22) Bartolotti Rosa ved. Piacci | » | 48,79 |
| 23) Canestrini Adele | » | 48,22 |
| 24) Pompili Dina | » | 48 — |
| 25) Casadei Clara | » | 46,72 |
| 26) Fiorini Fiorina | » | 45,56 |
| 27) Cassani Adelaide | » | 44,98 |
| 28) Boselli Rosa | » | 44,61 |
| 29) Parra Domenica | » | 44,50 |
| 30) Cappelletti Pacetti Olga | » | 43,63 |
| 31) Prati Ada | » | 43,62 |
| 32) Belosi Salvatora | » | 39,34 |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Rimini e di Cesena.

Forlì, addì 29 agosto 1940-XVIII

*Il prefetto*: UCCELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto, di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso nell'ordine delle loro preferenze;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ognuna indicata:

1) Samory Lea residente a Faenza, ospedale civile: Rimini-Bellaria;

2) Pucci Tina residente a Montescudo: Rimini-Bellaria;

3) Rossi Ines residente a Verucchio frazione Villa: Cesena, 3ª condotta, Borello.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 29 agosto 1940-XVIII

*Il prefetto*: UCCELLI

(3545)

## REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduto il proprio decreto n. 12557 del 19 agosto 1940-XVIII, con il quale venne approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso i cui estremi vennero indicati nel decreto stesso:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Sorli Maria | punti | 54,531 |
| 2) Soica Elisa | » | 52,843 |
| 3) Feriancic Anna | » | 52,375 |
| 4) Sirch Rosalia | » | 49,718 |
| 5) Milanese Maria | » | 49,281 |
| 6) Zuliani Luigia | » | 47,656 |
| 7) Atena Dolores Palmira in Pacori | » | 43,593 |
| 8) Jakopic Giuseppina | » | 41,906 |
| 9) Agnelli Enrichetta | » | 39,406 |
| 10) Doliak Giuseppina | » | 39,093 |

Vedute le domande di ammissione al concorso e la indicazione delle sedi da parte delle vincitrici;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso agli otto posti di ostetrica vacanti al 30 dicembre 1938-XVII, con la destinazione della condotta a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Sorli Maria, Santa Lucia d'Isonzo;

2) Soica Elisa, Gorizia;

3) Feriancic Anna, Zolla;

4) Sirch Rosalia, Sonzia;

5) Milanese Maria, Circhina;

6) Zuliani Luigia, San Martino Quisca;

7) Atena Dolores Palmira in Pacori, Santa Croce di Aidussina;

8) Jakopic Giuseppina, non dichiarata vincitrice ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

9) Agnelli Enrichetta, Caporetto, 3° reparto.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 3 settembre 1940-XVIII

*Il Prefetto.*

(3543)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.